



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1412 / 2016	Area	A1 - Area Risorse, Sviluppo
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE CON PATROCINIO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO PER IMPUGNATIVA SENTENZA CTP 784/09/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO- CIG ZF01B6053F

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 13 gennaio 2015 la ditta Italceramica srl ha presentato al protocollo generale dell'Ente ricorso avverso gli atti di accertamento ICI e IMU emessi per gli anni di imposta dal 2009 al 2013 in materia di aree edificabili;

La Giunta comunale, valutate le ragioni dell'ente e la fondatezza degli atti di accertamento oggetto di impugnativa, in quanto trattasi di aree identificate dallo strumento urbanistico come edificabili, ha deciso di costituirsi in giudizio con delibera n. 31 del 10 febbraio 2015;

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza n. 784/09/2016 del 15 ottobre 2015, depositata in data 18 luglio 2016, ha accolto il ricorso della ditta contribuente e disposto la compensazione delle spese di lite, motivando tale decisione esclusivamente attraverso il richiamo all'orientamento della Corte di Cassazione sulle aree per funzioni pubbliche *“secondo cui ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico; attrezzature pubbliche ecc) la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione”*;

Nel caso specifico in oggetto, secondo le regole delle Norme tecniche di attuazione del Piano degli Interventi vigente nel Comune di Bassano del Grappa, nelle aree per funzioni pubbliche oggetto degli accertamenti tributari impugnati, al privato proprietario non è preclusa l'iniziativa edilizia;

L'Amministrazione comunale, pertanto, ritenendo non pertinente al caso in oggetto la sentenza della Corte di Cassazione posta a base della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, con deliberazione di Giunta Municipale n. 233 del 20 settembre 2016, ha deciso di proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto avverso la sentenza n. 784/09/2016, delegando, per ragioni di continuità nella linea difensiva, l'avvocato Stefania Martin del foro di Padova, che aveva assunto il patrocinio legale nel primo grado di giudizio;

Dato atto della volontà dell'Amministrazione di procedere con l'impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale;

Richiamato l'articolo 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che demanda al dirigente responsabile del procedimento l'assunzione della spesa;

Visto il preventivo di spesa per la proposizione di appello formulato dall'avvocato Martin Stefania con prot. 61774 del 15 settembre 2016, per un importo pari ad euro 3.158,24 comprensivi di oneri e iva e al lordo della ritenuta d'acconto;

Verificata la congruità della spesa sulla base dei prezzi medi praticati per incarichi legali per valori di causa similari;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico e alla necessaria assunzione del relativo impegno di spesa, essendo interesse dell'Amministrazione comunale acquisire quanto prima il giudicato sulla presente vertenza, potendo la decisione costituire precedente per altri casi similari;

Visti

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2018;
- il vigente Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2013;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Richiamati inoltre:

- l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. di approvare quanto indicato in premessa;
2. di affidare, in base alle decisioni di cui alla deliberazione di Giunta municipale n. 233 del 20 settembre 2016, il servizio di assistenza legale con patrocinio avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto per l'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n. 784/09/2016 del 15 ottobre 2015, depositata in data 18 luglio 2016, all'avvocato Stefania Martin del foro di Padova;
3. di assumere la spesa di euro 3.158,24 iva e oneri inclusi al capitolo 120002 alla Missione 1 – Programma 4 – Titolo 1 - Macroaggregato 103 del bilancio corrente esercizio (prenotazione GM n. 2369/0/2016);
4. di dare atto che è stato assunto il CIG ZF01B6053F;

5. di dare atto che la spesa è relativa ad incarichi di patrocinio legale e verrà pagata sulla base di apposite fatture presentate dal professionista, debitamente liquidate dal servizio competente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2369_2016